

Newsletter Assofiduciaria

n. 3/2023

SUMMARY

- **NEWS**
- **APPROFONDIMENTI**
- **ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**
- **RASSEGNA STAMPA**



Nelle fiduciarie si deve guardare al mandato

La comunicazione al registro dei titolari effettivi, da parte delle società fiduciarie, dei nominativi delle persone che avessero conferito loro un mandato fiduciario, è uno dei punti di maggior contrasto interpretativo provocato dai decreti del ministero delle Imprese e del Made in Italy in tema di registro dei titolari effettivi, sospesi dall'ordinanza del Tar Lazio n. 8083 del 6 dicembre, e dal Manuale operativo di Unioncamere, recante le istruzioni per l'invio telematico delle comunicazioni inerenti ai titolari effettivi. Nel Manuale infatti si legge che il «mandato fiduciario, se collegato a società fiduciarie», è «istituto che deve essere iscritto nella nuova e apposita sezione speciale del registro delle imprese» e che «l'obbligo della comunicazione dei mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie» grava sulle fiduciarie stesse.

La fonte di tale istruzione operativa era rinvenuta nel decreto del 12 aprile 2023, nel quale, per il vero, ai mandati fiduciari si accenna solo nelle premesse; e, ancor prima, nella combinazione tra: l'articolo 31, comma 10, della quarta direttiva Ue antiriciclaggio n. 849/2015, che ha imposto agli Stati membri di dichiarare quali fossero, nel proprio ordinamento interno, gli «istituti giuridici» qualificabili come «affini» ai trust; la risposta dell'Italia (pubblicata nella Gazzetta Ue del 24 ottobre 2019) che ha individuato, come «affini» ai trust, i vincoli di destinazione e, appunto, i mandati fiduciari; la presa d'atto (n. 2019/C - 360/05) delle risposte dei singoli Stati, da parte della Commissione Ue.

A capo di tutto questo sistema di norme c'è, infine, il decreto del 16 gennaio 1995 del ministro dell'industria, il quale, sempre secondo le premesse del decreto 12 aprile 2023, individua il mandato fiduciario come «l'esclusivo istituto di conferimento di incarico da fiduciante a società fiduciaria». A fronte di questo apparato normativo è stata però sollevata l'obiezione secondo cui: da un lato, non sempre una fiduciaria riceve un mandato fiduciario, in quanto, quando si tratta del coinvolgimento di una fiduciaria quale trustee di un trust, la fiduciaria opera ricevendo non un mandato fiduciario ma accettando di assumere l'ufficio di trustee del trust; d'altro lato, quando le società fiduciarie operano sulla base di un mandato fiduciario, si tratta essenzialmente del conferimento di un mandato cosiddetto germanistico.

Con l'espressione mandato fiduciario di tipo germanistico ci si riferisce al mandato che attribuisce alla società fiduciaria la mera intestazione di un bene, con la conseguenza che la proprietà sostanziale del bene in questione rimane in capo al soggetto fiduciante; oppure, ci si riferisce al mandato, di ancor minore intensità, con il quale la fiduciaria compie una mera amministrazione di beni altrui, senza nemmeno intestarseli.

Nel mandato germanistico, il fiduciario non ha alcuna operatività, se non quella di eseguire alla lettera gli ordini che il fiduciante gli impartisce. Invece, nel mandato romanistico al mandatario può essere attribuita una discrezionalità anche amplissima, affinché si possa comportare come si comporta un "normale" proprietario, con l'unico vincolo di perseguire lo scopo indicato dal mandante.

Fonte: Il Sole 24 ORE, 9 dicembre 2023 a firma di Angelo Busani.

Titolare effettivo, stop del Tar Più tempo per la comunicazione

L'effetto dall'ottica soprattutto dei professionisti è quello di avere più tempo. Da un punto di vista giuridico, però, si tratta di riscrivere le regole attuative che sovrintendono tutto l'adempimento. La comunicazione dei titolari effettivi per le finalità antiriciclaggio al Registro delle imprese è travolta dallo tsunami del Tar Lazio, a cui si erano rivolte nelle scorse settimane sia le fiduciarie sia i trust. L'ordinanza cautelare sospende l'efficacia del decreto datato 29 settembre del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) sull'attestazione di operatività del sistema di comunicazione dei dati, la cui pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» ha fatto scattare il conto alla rovescia per la scadenza di comunicazione delle informazioni relative alle società e non solo. Scadenza che sarebbe stata lunedì 11 dicembre e su cui si erano mossi i presidenti dei Consigli nazionali dei commercialisti Elbano de Nuccio, degli avvocati Francesco Greco e del Notariato Giulio Biino per chiedere una proroga di 60 giorni al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al sottosegretario Alfredo Mantovano e al ministro Adolfo Urso. Un appello arrivato dopo che il Senato non ha approvato l'emendamento al decreto Anticipi, che puntava a spostare il termine della comunicazione al 6 febbraio 2024.

Ora, però, la pronuncia del Tar ha l'effetto di sospendere l'obbligo di comunicazione. Una sospensione che durerà - almeno stando al dispositivo dell'ordinanza 8083/2023 della sezione quarta - fino al 27 marzo 2024, data in cui è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso. Un margine temporale che dovrebbe consentire una modifica legislativa. Restano, però, le ragioni alla base dei diversi ricorsi presentati. Il punto di vista delle fiduciarie è sottolineato da Massimo Boidi, presidente di Assoservizi Fiduciarie (intervenuta ad adiuvandum in due dei ricorsi presentati al Tar): «Il mandato fiduciario di tipo germanistico non può essere assimilato al trust perché non c'è trasferimento della proprietà. Ecco perché chiediamo l'esclusione dalla sezione speciale dei trust». Ma ci sono anche altre strade su cui servono correttivi. Ad esempio, in altre impugnazioni, come tra l'altro quelle presentate anche da alcuni trust (si veda quanto anticipato nell'articolo di Valerio Vallefuoco su «Il Sole 24 Ore» del 22 novembre), vengono contestate le mancate misure di riservatezza. Non è in discussione il registro e la sua utilità ai fini antiriciclaggio, ma la necessità - a detta di alcuni ricorrenti - di un filtro preventivo sulla motivazione e la legittimazione a monte per l'accesso ai dati contenuti. Ma non solo, perché sotto un profilo unionale viene messa in discussione una mancata disciplina uniforme, avendo lasciato autonomia regolamentare ai singoli Stati membri. Che cosa succederà nell'immediato? Il canale telematico delle comunicazioni resterà aperto. Del resto, l'accelerazione è stata sensibile negli ultimi giorni con l'avvicinarsi alla scadenza. E ormai il dato complessivo monitorato da Unioncamere e Infocamere ha superato il milione delle pratiche trasmesse al Registro imprese. Tuttavia alla luce della sospensione del decreto disposto dal Tar non sono applicabili le sanzioni (da 103 a 1.032 euro) per chi dovesse trasmettere dopo l'11 dicembre.

Fonte: Il Sole 24 ORE, 9 dicembre 2023 a firma di Giovanni Parente.

APPROFONDIMENTI

Cripto-attività: la nuova disciplina fiscale italiana

Con la Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova disciplina fiscale cui devono essere assoggettate le cripto-attività nel nostro Paese, introdotta dalla legge di bilancio per il 2023 con lo scopo di rendere la normativa fiscale nazionale coerente con l'evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività.

I punti qualificanti la novella normativa possono essere riassunti come segue: la previsione di una nuova categoria di redditi diversi e l'applicabilità ai relativi proventi delle regole dei redditi diversi e il loro assoggettamento a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

Si prevede che le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette cripto-attività, comunque denominate, siano imponibili, in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto in Italia ai sensi dell'art. 23 t.u.i.r..

La circolare ripercorre anche le diverse iniziative intraprese a livello europeo per procedere all'inquadramento della cripto-attività. Ciò è funzionale ad evidenziare come vi sia una certa varietà di possibili definizioni. Nelle more di una definizione generale di "cripto-attività" sia a livello nazionale sia a livello unionale, il legislatore nazionale ha introdotto un'apposita disciplina fiscale per intercettare a imposizione tutte le manifestazioni di ricchezza derivanti dal realizzo dell'incremento di valore di cripto-attività possedute, introducendo una nuova categoria reddituale tra i redditi "diversi".

Fonte ASSOFIDUCIARIA, comunicazione CRIPTOATTIVITÀ_2023_164_C.

Questionario AML della Banca d'Italia per i soggetti vigilati per i profili antiriciclaggio: informazioni aggregate

In data 18 dicembre 2023, sul sito della Banca d'Italia, è stato pubblicato il documento contenente le statistiche aggregate relative ad alcune delle variabili acquisite con i questionari inviati ai soggetti vigilati nel mese di maggio 2023 "Analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo".

I questionari avevano ad oggetto la raccolta di dati relativi alle caratteristiche della clientela e dei canali distributivi utilizzati dagli intermediari, nonché alcuni aspetti dei presidi di controllo approntati per prevenire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Banca d'Italia sottolinea che i dati acquisiti si sono rilevati fondamentali al fine di garantire una più accurata valutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei soggetti vigilati, nonché per declinare secondo logiche di proporzionalità le attività di controllo della stessa Banca d'Italia.

Ai fini della presentazione dei dati e con l'obiettivo di facilitarne l'interpretazione, nel documento gli intermediari rispondenti sono stati suddivisi in 8 categorie, tra queste le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB ("Fiduciarie").

In particolare, per quanto di interesse, dalle società fiduciarie iscritte nell'albo ex art. 106 TUB sono pervenuti 33 questionari, che corrispondono alla totalità del numero delle società fiduciarie iscritte al predetto albo.

Dalla lettura dati aggregati relativi alle "Caratteristiche dei presidi", "Risorse e formazione" e alle "Caratteristiche dei responsabili AML e SOS" del predetto Documento, emerge come le società fiduciarie ex art. 106 TUB si collochino appena dopo il settore bancario e finanziario, dimostrando una compiuta ed efficace compliance nell'attività di prevenzione del riciclaggio. Ciò trova conferma nel contesto delle "Tabelle riepilogative", ove anche in termini percentuali rispetto al complesso dei soggetti vigilati, le società fiduciarie seguono immediatamente il comparto bancario e finanziario e, in taluni casi, risultano – prese singolarmente – la maggiore percentuale in assoluto, ad esempio, relativamente alla collocazione organizzativa della funzione AML non esternalizzata o nell'ambito dell'attività di formazione usufruita.

Fonte ASSOFIDUCIARIA, comunicazione BANCA D'ITALIA_2023_189_C.



ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Itinerari fiduciari: Trust



 **assofiduciaria**

Si è tenuto il 9 novembre il sesto webinar del percorso formativo «Itinerari Fiduciari» questa volta dedicato al tema del "Trust".

L'incontro è stato l'occasione per trattare i seguenti temi:

- Il trust e la società fiduciaria
- La legge di San Marino e la legge svizzera sui trust
- La società fiduciaria sostituto d'imposta

Itinerari fiduciari: I fondi speciali affidati



 **assofiduciaria**

Si è tenuto il 14 dicembre il settimo webinar del percorso formativo degli «Itinerari Fiduciari». Tema dell'incontro è stato «I fondi speciali affidati».

Nel corso del webinar sono stati affrontati i seguenti argomenti:

- gli istituti giuridici affini al Trust
- il fondo speciale costituito da beni vincolati
- l'affidamento e l'amministrazione fiduciaria del fondo speciale



Italpress

Copia notizia

SABATO 09 DICEMBRE 2023 12.21.29

ASSOFIDUCIARIA: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO

ZCZC IPN 242 ECO --/T ASSOFIDUCIARIA: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO ROMA (ITALPRESS) - Il Tar del Lazio, con ordinanza del 7 dicembre, ha accolto il ricorso di Assofiduciaria - presentato dai legali dell'Associazione Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Carlo Angelici, Flavio Iacovone e Davide Giorgio Contini - relativo alla contestazione riguardante "l'obbligo di inserire i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie, che non sono equivalenti al trust né per struttura contrattuale, né per effetti giuridici, nel registro dei trust e degli istituti giuridici affini ai trust". Nella nozione di 'mandato fiduciario', spiega una nota, rientrano una congerie variegata di istituti basati sulla fiducia fra loro assai differenti per assetto e per funzioni e solo quando il mandato fiduciario produce "...effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine" può ritenersi affine al trust. (ITALPRESS) - (SEGUE). fsc/com 09-Dic-23 12:20 NNNN

Italpress

Copia notizia

SABATO 09 DICEMBRE 2023 12.21.30

ASSOFIDUCIARIA: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO-2-

ZCZC IPN 243 ECO --/T ASSOFIDUCIARIA: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO-2- Viceversa, nel manuale operativo redatto da Unioncamere, sono stati circoscritti all'assoggettamento dell'obbligo di iscrizione e notificazione i soli mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie che sono amministrazioni fiduciarie di stampo germanistico e che non possono mai definirsi "affini al trust". È sospeso quindi l'obbligo per le società fiduciarie "di inserire i mandati fiduciari nel registro dei trust e degli istituti giuridici affini ai trust" ed è stata riconosciuta dal Tar "la sussistenza del 'periculum in mora' che giustifica la sospensione del provvedimento del 29 settembre 2023 rinviando al 27 marzo 2024 la trattazione della questione nel merito". "L'Assofiduciaria, si augura che, nelle more del rinvio, il Regolatore possa intervenire per riformulare il decreto ed il conseguente Manuale tecnico di Unioncamere. Diversamente - conclude la nota - verrà affidato al Giudice l'onere di dirimere la controversia". (ITALPRESS). fsc/com 09-Dic-23 12:20 NNNN

askaneews Copia notizia

SABATO 09 DICEMBRE 2023 16.36.34

Tar del Lazio accoglie ricorso Assofiduciaria su trust

Tar del Lazio accoglie ricorso Assofiduciaria su trust Tar del Lazio accoglie ricorso Assofiduciaria su trust Sospeso obbligo inserimento mandati fiduciari in registro trust Roma, 9 dic. (askanews) - Il Tar del Lazio con ordinanza n. 08083/2023 del 7 dicembre 2023 ha accolto il ricorso di Assofiduciaria - presentato dai legali della Associazione Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Carlo Angelici, Flavio Iacovone, Davide Giorgio Contini - relativo alla contestazione riguardante l'obbligo di inserire i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie, che non sono equivalenti al trust né per struttura contrattuale, né per effetti giuridici, nel registro dei trust e degli istituti giuridici affini ai trust. Nella nozione di 'mandato fiduciario' rientrano una congerie variegata di istituti basati sulla fiducia fra loro assai differenti per assetto e per funzioni e solo quando il mandato fiduciario produce "effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine" può ritenersi affine al trust. Viceversa, nel manuale operativo redatto da Unioncamere, sono stati circoscritti all'assoggettamento dell'obbligo di iscrizione e notificazione i soli mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie che sono amministrazioni fiduciarie di stampo germanistico e che non possono mai definirsi "affini al trust". (Segue) Red/Mos 20231209T163625Z

askaneews Copia notizia

SABATO 09 DICEMBRE 2023 16.36.39

Tar del Lazio accoglie ricorso Assofiduciaria su trust -2-

Tar del Lazio accoglie ricorso Assofiduciaria su trust -2- Roma, 9 dic. (askanews) - È sospeso quindi l'obbligo per le società fiduciarie di inserire i mandati fiduciari nel registro dei trust e degli istituti giuridici affini ai trust ed è stata riconosciuta dal Tar la sussistenza del "periculum in mora" che giustifica la sospensione del provvedimento del 29 settembre 2023 rinviando al 27 marzo 2024 la trattazione della questione nel merito. L'Assofiduciaria, si augura che, nelle more del rinvio, il Regolatore possa intervenire per riformulare il decreto ed il conseguente Manuale tecnico di Unioncamere. Diversamente, verrà affidato al Giudice l'onere di dirimere la controversia. Red/Mos 20231209T163632Z

CORRIERE DELLA SERA

Il Registro

La comunicazione

Fiduciarie, stop del Tar al decreto

Il Tar del Lazio sospende l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo di una fiduciaria. Quest'obbligo doveva scattare l'11 dicembre ma i giudici amministrativi hanno accolto la richiesta di Assofiduciaria di sospendere l'efficacia del decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy che ha fissato le regole attuative per la trasmissione dei dati alle Camere di commercio e la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale era prevista appunto lunedì. Il Tar ora ha fissato

l'udienza di merito per il 27 marzo 2024. Negli ultimi giorni si erano susseguiti diversi appelli a uno spostamento del termine per la complessità dei dati da reperire e trasmettere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nelle fiduciarie si deve guardare al mandato

Finora non sono state considerate le peculiarità di tipo germanistico

Angelo Busani

La comunicazione al registro dei titolari effettivi, da parte delle società fiduciarie, dei nominativi delle persone che avessero conferito loro un mandato fiduciario, è uno dei punti di maggior contrasto interpretativo provocato dai decreti del ministero delle Imprese e del Made in Italy in tema di registro dei titolari effettivi, sospesi dall'ordinanza del Tar Lazio n. 8083 del 6 dicembre, e dal Manuale operativo di Unioncamere, recante le istruzioni per l'invio telematico delle comunicazioni inerenti ai titolari effettivi. Nel Manuale infatti si legge che il «mandato fiduciario, se collegato a società fiduciarie», è «istituto che deve essere iscritto nella nuova e apposita sezione speciale del registro delle imprese» e che «l'obbligo della comunicazione dei mandati fiduciarie stipulati con società fiduciarie» grava sulle fiduciarie stesse.

La fonte di tale istruzione operativa era rinvenuta nel decreto del 12 aprile 2023, nel quale, per il vero, ai mandati fiduciarie si accenna solo nelle premesse; e, ancor prima, nella combinazione tra:

l'articolo 31, comma 10, della quarta direttiva Ue antiriciclaggio n. 849/2015, che ha imposto agli Stati membri di dichiarare quali fossero, nel proprio ordinamento interno, gli «istituti giuridici» qualificabili come «affini» ai trust;

la risposta dell'Italia (pubblicata nella Gazzetta Ue del 24 ottobre 2019) che ha individuato, come «affini» ai trust, i vincoli di destinazione e, appunto, i mandati fiduciarie;

la presa d'atto (n. 2019/C - 360/05) delle risposte dei singoli Stati, da parte della Commissione Ue.

A capo di tutto questo sistema di norme c'è, infine, il decreto del 16 gennaio 1995 del ministro dell'industria, il quale, sempre secondo le premesse del decreto 12 aprile 2023, individua il mandato fiduciario come «l'esclusivo istituto di conferimento di incarico da fiduciante a società fiduciaria». A fronte di questo apparato normativo è stata però sollevata l'obiezione secondo cui:

da un lato, non sempre una fiduciaria riceve un mandato fiduciario, in quanto, quando si tratta del coinvolgimento di una fiduciaria quale trustee di un trust, la fiduciaria opera ricevendo non un mandato fiduciario ma accettando di assumere l'ufficio di trustee del trust;

d'altro lato, quando le società fiduciarie operano sulla base di un mandato fiduciario, si tratta essenzialmente del conferimento di un mandato cosiddetto

germanistico.

Con l'espressione **mandato fiduciario di tipo germanistico** ci si riferisce al mandato che attribuisce alla società fiduciaria la mera intestazione di un bene, con la conseguenza che la proprietà sostanziale del bene in questione rimane in capo al soggetto fiduciante; oppure, ci si riferisce al mandato, di ancor minore intensità, con il quale la fiduciaria compie una mera amministrazione di beni altrui, senza nemmeno intestarseli.

Nel mandato germanistico, il fiduciario non ha alcuna operatività, se non quella di eseguire alla lettera gli ordini che il fiduciante gli impartisce. Invece, nel mandato romanistico al mandatario può essere attribuita una discrezionalità anche amplissima, affinché si possa comportare come si comporta un "normale" proprietario, con l'unico vincolo di perseguire lo scopo indicato dal mandante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Titolare effettivo, stop del Tar Più tempo per la comunicazione

I giudici amministrativi concedono la sospensiva fino al 27 marzo

Questo periodo è utilizzabile per riscrivere le regole che potrebbero essere censurate

Giovanni Parente

L'effetto dall'ottica soprattutto dei professionisti è quello di avere più tempo. Da un punto di vista giuridico, però, si tratta di riscrivere le regole attuative che sovrintendono tutto l'adempimento. La comunicazione dei titolari effettivi per le finalità anticiclaggio al Registro delle imprese è travolta dallo tsunami del Tar Lazio, a cui si erano rivolte nelle scorse settimane sia le fiduciarie sia i trust. L'ordinanza cautelare sospende l'efficacia del decreto datato 29 settembre del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) sull'attestazione di operatività del sistema di comunicazione dei dati, la cui pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» ha fatto scattare il conto alla rovescia per la scadenza di comunicazione delle informazioni relative alle società e non solo.

Scadenza che sarebbe stata lunedì 11 dicembre e su cui si erano mossi i presidenti dei Consigli nazionali dei commercialisti Elbano de Nuccio, degli avvocati Francesco Greco e del Notariato Giulio Biino per chiedere una proroga di 60 giorni al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al sottosegretario Alfredo Mantovano e al ministro Adolfo Urso. Un appello arrivato dopo che il Senato non ha approvato l'emendamento al decreto Anticipi, che puntava a spostare il termine della comunicazione al 6 febbraio 2024.

Ora, però, la pronuncia del Tar ha l'effetto di sospendere l'obbligo di comunicazione. Una sospensione che durerà - almeno stando al dispositivo dell'ordinanza 8083/2023 della sezione quarta - fino al 27 marzo 2024, data in cui è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso.

Un margine temporale che dovrebbe consentire una modifica legislativa.

Restano, però, le ragioni alla base dei diversi ricorsi presentati. Il punto di vista delle fiduciarie è sottolineato da Massimo Boidi, presidente di Assoservizi Fiduciarie (interventuta ad adiuvandum in due dei ricorsi presentati al Tar): «Il mandato fiduciario di tipo germanistico non può essere assimilato al trust perché non c'è trasferimento della proprietà. Ecco perché chiediamo l'esclusione dalla sezione speciale dei trust».

Ma ci sono anche altre strade su cui servono correttivi. Ad esempio in altre impugnazioni, come tra l'altro quelle presentate anche da alcuni trust (si veda quanto anticipato nell'articolo di Valerio Vallefucio su «Il Sole 24 Ore» del 22

RASSEGNA STAMPA

Il Sole 24 Ore

9 dicembre 2023

«Titolare effettivo, stop del Tar. Più tempo per la comunicazione»

Il Sole **24 ORE**

novembre), vengono contestate le mancate misure di riservatezza. Non è in discussione il registro e la sua utilità ai fini antiriciclaggio, ma la necessità - a detta di alcuni ricorrenti - di un filtro preventivo sulla motivazione e la legittimazione a monte per l'accesso ai dati contenuti. Ma non solo, perché sotto un profilo unionale viene messa in discussione una mancata disciplina uniforme, avendo lasciato autonomia regolamentare ai singoli Stati membri.

Che cosa succederà nell'immediato? Il canale telematico delle comunicazioni resterà aperto. Del resto, l'accelerazione è stata sensibile negli ultimi giorni con l'avvicinarsi alla scadenza. E ormai il dato complessivo monitorato da Unioncamere e Infocamere ha superato il milione delle pratiche trasmesse al Registro imprese. Tuttavia alla luce della sospensione del decreto disposto dal Tar non sono applicabili le sanzioni (da 103 a 1.032 euro) per chi dovesse trasmettere dopo l'11 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Congelamento al buio per l'invio nel caso del mandato fiduciario

DI EMANUELE FISICARO

Sospensione al buio per l'invio del titolare effettivo in caso di mandato fiduciario. Nell'ordinanza con cui il Tar Lazio ha sospeso il decreto Mimit del 29 settembre 2023 in materia di operatività del registro dei titolari effettivi (si veda altro servizio in pagina) tra gli atti presupposti al decreto, dei quali la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, rientra anche l'atto "di data e tenore sconosciuti" con cui l'Italia ha comunicato all'Unione europea l'inclusione del "mandato fiduciario" fra gli istituti giuridici affini ai trust espressi. L'Italia ha ritualmente adempiuto alla notifica di tale comunicazione, assunta nella discrezionalità lasciata agli Stati membri dalla direttiva Ue. Nel documento 2020/C 136/05 (informazioni provenienti dagli Stati membri) si legge, con riferimento all'elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati dagli Stati membri e notificati alla Commissione, che lo Stato italiano ha ritualmente notificato i seguenti istituti: a) mandato fiduciario e b) vincolo di destinazione. Rimane la questione sull'opportunità di includere o meno il mandato fiduciario tra gli

istituti affini al trust, che deve essere risolta alla luce della relazione della Commissione (2020/C 136/05) recante la valutazione della debita individuazione e del debito assoggettamento agli obblighi della Direttiva (UE) 2015/849, da parte degli Stati membri, di tutti i trust e gli istituti giuridici affini disciplinati dai rispettivi ordina-

menti. Nel documento sono oggetto di disamina le fiducie, istituti giuridici specificamente identificati dal Gafi e dalla direttiva anticircaaggio quali affini ai trust. L'Unione sottolinea che tali istituti giuridici

comportano la separazione dei beni dai beni personali del conferente. Il fiduciario ha l'obbligo di gestire i beni secondo i termini dell'accordo con il conferente. In altri casi, un istituto affine si basa sul principio generale dell'autonomia delle parti contraenti. Questo è il caso, ad esempio, del mandato fiduciario notificato dall'Italia. L'Ue sembra pertanto adottare una nozione di istituti giuridici

affini al trust' la più ampia possibile. Un altro esempio è dato dalla fiducia spagnola. La Spagna, a differenza dell'Italia, ha deciso di non notificare all'Ue la fiducia spagnola quale "istituto affine al trust", sul presupposto secondo cui la titolarità fiduciaria è solo formale e non vi è alcuna trasmissione di beni in senso stretto. Tuttavia, l'Ue ha evidenziato che la Spagna avrebbe invece dovuto includere tale istituto tra quelli affini al trust alla luce del diritto riconosciuto al fiduciario, che "seppur limitato, sui beni, [è] paragonabile a quello di altri istituti analoghi ai trust", e all'apparenza del "fiduciario come l'unico titolare dei beni di fronte a terzi in buona fede". Sulla vicenda interviene con una nota il presidente di Assofiduciaria, Fabio Marchetti: "L'ordinanza del Tar del Lazio riconosce la correttezza della posizione, da sempre sostenuta dalla Associazione, di ritenere che l'amministrazione fiduciaria di beni svolta dalle società fiduciarie sulla base delle prescrizioni imposte dal Mimit con dm 16 gennaio 1995 non rientri fra gli istituti giuridici affini al trust soggetti all'iscrizione nella sezione del Registro dei trust.





Fiduciarie ricorso ok

Il Tar del Lazio ha accolto lo scorso 7 dicembre l'istanza contenziosa proposta da Assofiduciaria finalizzata a sospendere l'obbligo di inserire i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie nel registro dei trust e degli istituti giuridici affini al trust. «La decisione ribadisce quanto da noi più volte evidenziato», commenta il presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti, «già in passato abbiamo sottolineato che il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui il mandato fiduciario determina il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della proprietà - seppure temporanea - dei beni affidati in amministrazione. Infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinano il trasferimento di una proprietà, temporanea e finalizzata, dal fiduciante al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust». L'Assofiduciaria, si augura che, «nelle more del rinvio, il regolatore possa intervenire per riformulare la normativa regolamentare di attuazione del Registro della Fiduciarità effettiva ed il conseguente manuale tecnico di Unioncamere», conclude il presidente. (riproduzione riservata)



Adempimenti

Il Tar Lazio sospende l'obbligo di comunicare il titolare effettivo

I giudici amministrativi del Lazio accolgono il ricorso di Assoservizi Fiduciari: stop al decreto Mimit a pochi giorni dal termine dell'11 dicembre. Udienza di merito il 27 marzo

di Giovanni Parente
08 Dicembre 2023

I giudici amministrativi fermano il conto alla rovescia per l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo in scadenza l'11 dicembre. Il Tar del Lazio (sezione quarta) con l'ordinanza 8083/2023 ha accolto la richiesta di Assoservizi Fiduciari di sospendere l'efficacia del decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) che ha fissato le regole attuative per la trasmissione dei dati alle Camere di commercio e la cui pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» ha fatto scattare il countdown dei 60 giorni che sarebbero scaduti appunto l'11 dicembre.

Riconosciuti i presupposti

Nell'accogliere il ricorso di Assoservizi Fiduciari, il Tar ha fissato l'udienza di merito per il 27 marzo 2024. Nelle motivazioni i giudici amministrativi di primo grado riconoscono sussistenti i profilo del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per la sospensiva cautelare. Sotto il primo profilo - si legge in motivazione - ritengono che le «plurime e articolate censure formulate da parte ricorrente presentino profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito». Sotto il secondo è stato tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall'imminente scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione».

La richiesta di proroga di commercialisti, avvocati e notai

Di fatto quindi la partita si sposta avanti nel tempo, almeno fino a quando la questione non sarà affrontata dal Tar nel merito. Ma negli ultimi giorni si erano susseguiti gli appelli a uno spostamento del termine dell'11 dicembre a causa dei ritardi nella comunicazione a causa della complessità dei dati da reperire e comunicare con cui avevano dovuto fare i conti i soggetti interessati e i professionisti che li assistono. I presidenti dei Consigli nazionali dei commercialisti Elbano de Nuccio, degli avvocati Francesco Greco e del Notariato Giulio Biino hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e al ministero delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso proprio per avanzare la richiesta di un differimento di 60 giorni della scadenza dell'11 dicembre, sottolineando tutte le difficoltà finora riscontrate e le questioni ancora da chiarire.

L'emendamento non passato al decreto Anticipi

Da segnalare che nel decreto Anticipi era stato presentato un emendamento di Fratelli d'Italia che puntava a spostare il termine di comunicazione al 6 febbraio 2024. Ma, probabilmente complice anche l'attesa sul giudizio del Tar, il correttivo non è stato approvato.

CORRIERE DELLA SERA

NOTE

Titolare effettivo, il Tar ferma il conto alla rovescia per la scadenza: il decreto è sospeso

di Redazione Economia



Il Tar del Lazio ferma il conto alla rovescia per l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo in scadenza l'11 dicembre. I giudici amministrativi hanno accolto la richiesta di Assoservizi fiduciaria di sospendere l'efficacia del decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy che ha fissato le regole attuative per la trasmissione dei dati alle Camere di commercio e la cui pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* ha fatto scattare il conto alla rovescia dei 60 giorni che sarebbero scaduti appunto l'11 dicembre. Il Tar ha fissato l'udienza di merito per il 27 marzo 2024.

RASSEGNA STAMPA

Corriere della Sera

9 dicembre 2023

«Titolare effettivo, il Tar ferma il conto alla rovescia per la scadenza: il decreto è sospeso»

CORRIERE DELLA SERA

Nelle motivazioni di cinque pagine i giudici riconoscono sussistenti i profilo del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per la sospensiva cautelare. Sotto il primo profilo ritengono che le «plurime e articolate censure formulate da parte ricorrente presentino profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito». Sotto il secondo è stato tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall'imminente scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione».

Negli ultimi giorni si erano susseguiti gli appelli a uno spostamento del termine dell'11 dicembre a causa dei ritardi nella comunicazione a causa della complessità dei dati da reperire e comunicare con cui avevano dovuto fare i conti i soggetti interessati e i professionisti che li assistono. Nel decreto Anticipi era stato presentato un emendamento di Fratelli d'Italia che puntava a spostare il termine di comunicazione al 6 febbraio 2024. Ma il correttivo non è stato approvato.



Sospeso dal TAR il termine dell'11 dicembre per comunicare la titolarità effettiva

Il ricorso presentato da Assoservizi fiduciari sarà discusso nel merito con udienza del 27 marzo 2024

/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

A pochi giorni dalla scadenza, fissata all'11 dicembre, la corsa alle comunicazioni dei titolari effettivi al Registro delle imprese subisce un brusco arresto, non già per effetto della proroga più volte richiesta (anche attraverso una recente lettera inviata al Governo dai Presidenti dei Consigli nazionali di commercialisti, avvocati e notai, si veda ["Le professioni chiedono due mesi in più per comunicare i titolari effettivi"](#) dell'8 dicembre), bensì a causa dell'ordinanza n. 8083/2023 emessa il 7 dicembre dalla sezione quarta del TAR del Lazio. Quest'ultimo ha accolto l'istanza cautelare di sospensione presentata da Assoservizi fiduciari – per il tramite dei propri legali – nei confronti del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle finanze, nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio.

Nel ricorso, infatti, si richiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del decreto MIMIT del 29 settembre 2023, attestante l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva;
- del Manuale operativo Unioncamere per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese;
- di atti e provvedimenti a essi collegati, in primis il DM 55/2022, recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 21 comma 5 del DLgs. 231/2007, ma anche del provvedimento ("atto di data e tenore sconosciuto") con cui la Repubblica italiana ha adempiuto all'onere di notifica previsto dall'art. 31 par. 10 della Direttiva 2015/849/UE nella parte in cui include il "mandato fiduciario" fra gli istituti giuridici che hanno "assetto o funzioni affini a quelli dei trust espressi".

Di particolare rilievo risultano le valutazioni espresse circa il *fumus boni iuris*, avendo ritenuto il TAR del Lazio che, per la loro complessità, le censure formulate rendono necessario un approfondimento in sede di merito, ma anche con riferimento al *periculum in mora*, attesa l'importanza delle questioni giuridiche suscettibili di essere irrimediabilmente inficiate dall'imminente scadenza del termine per la comunicazione al Registro.

Sono queste, in breve, le motivazioni in ragione delle quali il tribunale amministrativo regionale ha sospeso l'efficacia del decreto MIMIT del 29 settembre 2023, bloccando la scadenza dell'11 dicembre 2023 almeno fino al 27 marzo 2024, data in cui è stata fissata l'udienza di merito.

Sullo sfondo, una questione rappresentata dalle associazioni rappresentative delle fiduciarie fin dall'apertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi. Ci si riferisce al [comunicato stampa](#) del 23 ottobre con cui Assofiduciaria ha sostenuto l'esonero dall'obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva alle società fiduciarie relativamente ai mandati fiduciari sottoscritti nell'ambito e per gli effetti della L. 1966/1939 e del DM Industria del 16 gennaio 1995, eccettuando la genericità dei contenuti del Manuale operativo Unioncamere che, nel riferirsi alle comunicazioni per "istituti giuridici affini ai trust esistenti e neocostituiti", coinvolge nell'adempimento tutti i mandati fiduciari, compresi quelli di matrice germanistica.

In quella circostanza Assofiduciaria ha espresso il convincimento che la sezione speciale del Registro dei titolari effettivi possa riguardare solo quei negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinano il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario (in questo senso può parlarsi di un istituto affine al trust). Il mandato fiduciario "classico" si caratterizza, invece, solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione a esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante, i poteri di amministrazione, di volta in volta conferiti dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche (ipotesi, questa, che non presenta alcuna affinità con il trust).

Di contro, tra gli istituti giuridici affini ai trust comunicati dall'Italia alla Commissione europea figura la generica indicazione "mandati fiduciari", poi ripresa dal MIMIT e da Unioncamere nei rispettivi provvedimenti. A ogni modo, in attesa che il TAR del Lazio si pronunci, resta il fatto che la sospensione del termine dell'11 dicembre riguarda tutti i soggetti tenuti alla comunicazione ed entrambe le sezioni del Registro dei titolari effettivi (autonoma e speciale).



2023 ACCORDO DA PARTE DELLE AUTORITÀ FISCALI SULLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI ARRETRATI - ANTONIO CLARIF - IN VENDITA
REGOLAMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2015/849

Titolari effettivi. Il Tar del Lazio sospende l'operatività del registro

By **Redazione Fiscale**

9 Dic 9, 2023 [Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Circolare RGS Ragioneria Generale dello Stato - Mef - n. 27 del 15 settembre 2023, Direttiva UE 2015/849, Ministero delle Imprese e del Made in Italy \(MIMIT\), Modello TE Normativa antiriciclaggio, Obbligo di comunicazione del Titolare effettivo, Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio \(Sezione IV\) n. 8083/2023 del 7 dicembre 2023, Registro nazionale dei titolari effettivi, Sospensiva Titolare Effettivo, Titolarità effettiva delle imprese - modelli per rilascio di certificati e diritti di segreteria](#)

Ritenuto che l'istanza cautelare sia assistita dal prescritto requisito di *periculum in mora*, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere lesa, in modo irrimediabile, dall'imminente scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007;

Ritenuto pertanto meritevole di tutela l'interesse della parte ricorrente al mantenimento della *res adiac* integra sino alla definizione del giudizio nel merito;

Valutato che le contrapposte esigenze cautelari rappresentate dall'Amministrazione resistente possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell'udienza di merito al 27 marzo 2024;

Considerato che la complessità della questione controversa giustifica la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- sospende l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 marzo 2024.

RASSEGNA STAMPA

F & F

9 dicembre 2023

«Titolari effettivi. Il Tar del Lazio sospende l'operatività del registro»



Il [Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio \(Sezione IV\) con ordinanza n. 8083/2023](#), pubblicata il 7 dicembre 2023, ha sospeso l'efficacia del [decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy](#), recante: «Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva», pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023. Per la trattazione del merito del ricorso la prima udienza è fissata al 27 marzo 2024.

Primo effetto dell'accoglimento, dell'istanza cautelare di sospensione dell'operatività del registro prevista dal decreto citato, deciso dal Tar del Lazio è la **non applicabilità della sanzione amministrativa** (da 103 euro a 1.032 euro) per le trasmissioni dei dati dopo l'11 dicembre 2023.

[Link al testo dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio \(Sezione IV\) n. 8083/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023](#), con oggetto: REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – Sospensione l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni – Sospensione dell'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante «Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva»





società

«Titolare effettivo», il Tar Lazio sospende l'obbligo di comunicazione in vigore da oggi

Accolto in via cautelare, ordinanza n. 8083/2023, il ricorso di Assofiduciaria. Per il Tribunale: censure rilevanti anche sotto il profilo europeo. L'obbligo può incidere in modo irreparabile su situazioni giuridiche

di Francesco Macchia Grifeo
11 Dicembre 2023

Il Tar Lazio, [ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023](#), ha sospeso in via cautelare l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva".

Il provvedimento ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre scorso n. 236, è entrato in vigore oggi, lunedì 11 dicembre 2023. E obbliga a comunicare i nominativi dei titolari effettivi delle società fiduciarie, dei trust e degli altri istituti considerati "affini" ai trust alle camere di commercio. Accolte dunque le istanze proposte da Assofiduciaria (assistita da Grimaldi Alliance) che raccoglie 118 associati.

Il decreto ministeriale attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, imponendo una generalizzata *disclosure* delle società interessate. A prevederlo è l'articolo 3, comma 6, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022 n. 55 ("Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust").

L'individuazione del titolare effettivo avviene seguendo la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio. "In sintesi ed avuto riguardo alle persone giuridiche - spiega Vittorio Provera (Partner Studio Trifirò Partners Avvocati) -, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. Per le società, in particolare, sarà richiesta l'entità della partecipazione detenuta dal titolare effettivo. Qualora non sia possibile individuare un titolare effettivo sulla base di tali criteri, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della persona giuridica".

Secondo lo studio legale internazionale Cms l'adempimento potrebbe avere effetti su oltre un milione di imprese italiane ed è foriero di "possibili rischi in termini di sanzioni e responsabilità, anche penali", per questo la firm ha creato, per i propri clienti, "un servizio di verifica e di trasmissione della comunicazione del titolare effettivo tramite il suo helpdesk dedicato", composto da professionisti specializzati nel settore antiriciclaggio (AML - Anti Money Laundering).

La IV Sezione del Tar ha ritenuto che le "articolate censure" formulate dal ricorrente involgono anche questioni di "compatibilità eurounitaria", che richiedono un approfondimento nella sede di merito. E, considerato il periculum in mora, ha "ritenuto pertanto meritevole di tutela l'interesse della parte ricorrente al mantenimento della *res adhuc integra* sino alla definizione del giudizio nel merito", sospendendo l'efficacia del Dm Imprese. L'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso è fissata per il 27 marzo 2024.

Secondo lo Studio Grimaldi "a prescindere dagli obblighi di comunicazione contestati, le società fiduciarie sono già sottoposte ad uno stringente e penetrante regime di controllo e monitoraggio da parte delle autorità pubbliche di vigilanza; regime che già ora - e senza mettere in pericolo i titolari effettivi - garantisce il pieno raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e di contrasto al terrorismo e riciclaggio di denaro". Per il Managing Partner Francesco Sciaudone: "Il provvedimento testimonia la grande sensibilità del giudice amministrativo rispetto ad un settore fortemente regolamentato che coinvolge moltissimi operatori".

RASSEGNA STAMPA

Legal Community

12 dicembre 2023

«Trust, sospeso l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo. Grimaldi Alliance al Tar con Assofiduciaria»



TRUST, SOSPEO L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO. GRIMALDI ALLIANCE AL TAR CON ASSOFIGIDUCIARIA



Category: [Litigation - Arbitration](#)



In accoglimento delle istanze cautelari proposte da Assofiduciaria con l'assistenza di Grimaldi Alliance, il TAR Lazio, con l'ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023, ha sospeso i provvedimenti ministeriali che obbligano alla comunicazione dei titolari effettivi delle società fiduciarie, dei trust e degli altri istituti considerati "affini" ai trust. La decisione del TAR è arrivata in risposta alle istanze formulate da Assofiduciaria nell'interesse di tutte le associate, sostenute anche da un intervento *ad adiuvandum* di Aletti Fiduciaria.

Grimaldi Alliance, che ha rappresentato anche Unione Fiduciaria e Fidor in analoghi giudizi, ha agito con un team multidisciplinare, coordinato dal managing partner Francesco Sciaudone (nella foto) e dal partner Davide Contini, con il supporto degli of counsel Carlo Angelici e Bernardo Giorgio Mattarella, per i profili rispettivamente di diritto commerciale e di diritto pubblico, e composto dal partner Flavio Iacovone e dagli associate Christian D'Orazi e Matteo Agostinelli.

Le conseguenze della pronuncia

A seguito dell'ordinanza è stato quindi sospeso l'obbligo di comunicare alle camere di commercio, entro l'11 dicembre, i nominativi dei titolari effettivi; adempimento che imponeva una generalizzata disclosure che pregiudicava la stessa ragion d'essere delle società fiduciarie.



RASSEGNA STAMPA

Legal Community

12 dicembre 2023

«Trust, sospeso l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo. Grimaldi Alliance al Tar con Assofiduciaria»



Tutto questo in un contesto nel quale, a prescindere dagli obblighi di comunicazione contestati, le società fiduciarie sono già sottoposte ad uno stringente e penetrante regime di controllo e monitoraggio da parte delle autorità pubbliche di vigilanza: regime che già ora - e senza mettere in pericolo i titolari effettivi - garantisce il pieno raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e di contrasto al terrorismo e riciclaggio di denaro.

Il TAR, inoltre, ha evidenziato la rilevanza delle censure anche sotto il profilo europeo, e ha ritenuto che l'obbligo di comunicazione contestato in giudizio fosse tale da incidere in modo irreparabile su situazioni giuridiche di particolare interesse, quali il diritto alla riservatezza e al rispetto della vita privata dei titolari effettivi.

Parallelamente all'azione giudiziaria, tali questioni sono anche all'esame del Legislatore, che sta valutando l'opportunità di modificare la normativa di riferimento, in accoglimento delle istanze degli operatori, in modo da evitare inutili duplicazioni degli adempimenti di trasparenza.

Il TAR ha fissato al 27 marzo 2024 l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.



RASSEGNA STAMPA

Lanterna

12 dicembre 2023

«Registro dei titolari effettivi: il Tar del Lazio accoglie il ricorso di Assofiduciaria.
La nota stampa dell'Associazione»



REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO DI ASSOVIDUCIARIA. LA NOTA STAMPA DELL'ASSOCIAZIONE

Di Redazione - Dicembre 11, 2023



Il Tar del Lazio, con ordinanza del 7 dicembre 2023, ha accolto il ricorso di Assofiduciaria – presentato dai legali della Associazione Prof. Avv. Bernardo Giorgio Mattarella, Prof. Avv. Francesco Sciaudone, Prof. Avv. Carlo Angelici, Avv. Flavio Iacovone, Avv. Davide Giorgio Contini – relativo alla contestazione riguardante l'obbligo di inserire i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie, che non sono equivalenti al trust né per struttura contrattuale, né per effetti giuridici, nel registro dei trust e degli istituti giuridici affini al trust.



RASSEGNA STAMPA

Lanterna

12 dicembre 2023

«Registro dei titolari effettivi: il Tar del Lazio accoglie il ricordo di Assofiduciaria.
La nota stampa dell'Associazione»



Nella nozione di 'mandato fiduciario', rientrano una congerie variegata di Istituti basati sulla fiducia fra loro assai differenti per assetto e per funzioni e solo quando il mandato fiduciario produce "...effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine" può ritenersi affine al trust.

Viceversa, nel manuale operativo redatto da Unioncamere sono stati circoscritti all'assoggettamento dell'obbligo di iscrizione e notificazione i soli mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie che sono fiduciarie di stampo germanistico e che non possono mai definirsi "affini al trust".

È sospeso quindi l'obbligo per le società fiduciarie di inserire i mandati fiduciari nel registro dei trust e degli istituti giuridici affini ai trust ed è stata riconosciuta dal Tar la sussistenza del "periculum in mora" che giustifica la sospensione del provvedimento del 29 settembre 2023 rinviando al 27 marzo 2024 la trattazione della questione nel merito.

L'Assofiduciaria si augura che, nelle more del rinvio, il Regolatore possa intervenire per riformulare il decreto ed il conseguente Manuale tecnico di Unioncamere.

Diversamente, verrà affidato al Giudice l'onere di dirimere la controversia.

